



SENTENZA - 238/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina MAIO                      Presidente

dott.ssa Anna BOMBINO                      Consigliere relatore

dott. Quirino LORELLI                      Consigliere

dott.ssa Giuseppina MIGNEMI                      Consigliere

dott.ssa Carola CORRADO                      Primo referendario

pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di revocazione iscritto al **n 61308/** del registro di segreteria,  
avverso

la sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale  
d'Appello n.64/23 , depositata il 25 gennaio 2023;

promosso da:

-Fornaciari Paolo (CF: FRN PLA 63L19 H501D) nato a Roma il 19.7.1963,  
residente alla via Canton n.28 c, rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo  
Liberati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via  
San Tommaso D'Aquino n.47, indirizzo posta pec:paolo.liberati@pec.it-  
Email:paolo.liberati@libero.it

-nei confronti di

PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | generale <i>pro-tempore</i> ;                                                     |  |
|  | nei confronti di Lumini Tommaso, Carbonari Dorianò, Lalli Ercole,                 |  |
|  | Giustiniani Alberto, Amatizi Giuseppe, Cirilli Giampietro, Pellegrini Fabio       |  |
|  | Stefano, Lancellà Giuseppe, Garofalo Carmine e Gaveglia Luca, intimati non        |  |
|  | costituiti                                                                        |  |
|  | VISTO il ricorso per revocazione;                                                 |  |
|  | VISTI gli altri atti e documenti di causa;                                        |  |
|  | UDITI, nell'udienza del 20 settembre 2024 svolta con l'assistenza del             |  |
|  | segretario Dott.ssa Di Marò Giuseppina, il relatore, Cons. Anna Bombino,          |  |
|  | l'Avv. Paolo Liberati per il ricorrente; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons.      |  |
|  | Adelisa Corsetti                                                                  |  |
|  | <b>FATTO</b>                                                                      |  |
|  | 1.Con sentenza definitiva n. 518/2019 del 14 ottobre 2019, la Sezione             |  |
|  | giurisdizionale per la Regione Lazio condannava vari funzionari del Comune        |  |
|  | di Roma , tra cui l'attuale ricorrente, a risarcire l'Ente delle somme ricevute   |  |
|  | a titolo di tangenti, da parte di diverse società affidatarie di appalti pubblici |  |
|  | per la manutenzione urbana, tutte riconducibili al sig. Martella, ammontanti      |  |
|  | ad €. 450.000,00, somma suddivisa pro quota rispetto alle somme da ciascuno       |  |
|  | incassate.                                                                        |  |
|  | 2.Nello specifico, a Fornaciari Paolo era stata addebitata la somma di €.         |  |
|  | 25.000,00 per avere accettata la sola “promessa” di denaro in qualità di          |  |
|  | Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'appalto per la                     |  |
|  | “Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria sulle strade del         |  |
|  | Municipio XII-Lotto B,anni 2015 e 2016”.                                          |  |
|  | 3.Nella sentenza di prime cure si richiamava la pronuncia della Corte di          |  |
|  | 2                                                                                 |  |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                   |  |
|  | Appello di Roma n.2696/2019 (confermativa della sentenza del Tribunale            |  |
|  | di Roma n.2076/16), avente efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p. nel          |  |
|  | giudizio contabile.                                                               |  |
|  | 4. Con la sentenza n. 64/23, impugnata, la Sezione terza giurisdizionale          |  |
|  | centrale di appello, dichiarati inammissibili e improcedibili i gravami           |  |
|  | proposti da Giustiniani e Lumini, accolte le argomentazioni difensive degli       |  |
|  | altri appellanti, confermava le condanne di De Angelis e di Fornaciari, in        |  |
|  | favore del Comune di Roma, negli importi indicati in sentenza.                    |  |
|  | 5. Con ricorso del 4.7.2023, notificato unitamente al DUF del 10 luglio 2023      |  |
|  | per l’udienza del 24 gennaio 2024, Fornaciari chiedeva la revocazione della       |  |
|  | sentenza de qua per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.   |  |
|  | A suo avviso il Collegio sarebbe incorso in errore revocatorio in quanto          |  |
|  | “considera come sussistente un fatto (cioè la dazione di danaro) totalmente       |  |
|  | inesistente perché mai concretizzatosi, circostanza provata anche nel             |  |
|  | parallelo giudizio penale e dalle risultanze di causa”. “ <i>Ad abundantiam</i> , |  |
|  | contestava altresì una lettura degli atti del procedimento penale da parte del    |  |
|  | Collegio giudicante per cui chiedeva la revoca della sentenza impugnata e, in     |  |
|  | subordine, la revoca parziale del provvedimento con ogni conseguenza in           |  |
|  | ordine alle spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.           |  |
|  | 6. Con sentenza n. 77 del 22.2.2024 la Sezione adita respingeva il ricorso        |  |
|  | per intempestività , ai sensi dell’art. 180, comma 1 c.g.c..                      |  |
|  | 7. Con l’odierno ricorso del 22 gennaio 2024, ritualmente notificato alla P.G.    |  |
|  | il 19.6.2024 , il Fornaciari ha riproposto l’istanza di revocazione della         |  |
|  | sentenza n. 64/23, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli           |  |
|  | addebiti; in via subordinata, la revoca parziale della medesima con               |  |
|  | 3                                                                                 |  |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | quantificazione del danno nella misura del 10% dell'importo della tangente           |  |
|  | non percepita ovvero della diversa somma che si riterrà di giustizia. Con            |  |
|  | distrazione delle spese.                                                             |  |
|  | 8.La domanda di revocazione è basata sulle medesime argomentazioni                   |  |
|  | svolte nella precedente domanda dichiarata intempestiva ai sensi dell'art. 180,      |  |
|  | 1 c. c.g.c..                                                                         |  |
|  | 8.1. Il Fornaciari considera sussistente “ un errore di fatto risultante dagli atti  |  |
|  | o documenti di causa” che emergerebbe dal raffronto della propria posizione          |  |
|  | (come descritta a pag. 9 e 10 del ricorso), rispetto a quella degli altri appellanti |  |
|  | (Giustiniani, Amatizi, Cirilli, Lumini, Pellegrini, Lancella, Garofalo e             |  |
|  | Gaveglia), nei confronti dei quali la sentenza di appello ha escluso qualsiasi       |  |
|  | responsabilità per mancanza di qualsiasi accertamento di responsabilità              |  |
|  | penale per i fatti illeciti contestati dalla Procura contabile e per l'assenza di    |  |
|  | misure cautelari a loro carico nel corso delle indagini preliminari.                 |  |
|  | 8.2. Invero, a fronte dell'ampio materiale probatorio raccolto in sede penale,       |  |
|  | il Collegio non ha ritenuto gli “indizi” offerti dall' accusa gravi precisi e        |  |
|  | concordanti , in assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del Martella      |  |
|  | e dei suoi collaboratori nonché della verifica della compatibilità di tali           |  |
|  | dichiarazioni con le annotazioni contenute nella contabilità occulta e con le        |  |
|  | risultanze delle intercettazioni effettuate in sede penale (par. 6 sent.) e          |  |
|  | disconosciuto l'attendibilità delle “chiamate in reità” nei loro confronti.          |  |
|  | 8.3. Diversamente, per il Fornaciari, il Giudicante ha confermato la sentenza        |  |
|  | di condanna di primo grado basata sui seguenti elementi:                             |  |
|  | - sull'accertamento del danno-conseguenza sotto il profilo dell'esistenza del        |  |
|  | nesso di causalità e della quantificazione del danno effettuato dal giudice di       |  |
|  | 4                                                                                    |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | prime cure sulla base degli elementi esistenti nel giudizio di primo grado;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | -sulla circostanza che il Fornaciari, in qualità di RUP dell'appalto ad esso affidato dal Comune, avrebbe accettato dalla Nicolò Lipari srl (ricongducibile al Gruppo Martella) la promessa di dazione di €. 25.000, mai in realtà corrisposta in quanto raggiunto da ordinanza cautelare; il Fornaciari sarebbe stato il reale unico interfaccia dell'imprenditore per gli appalti di competenza ed avrebbe favorito l'inserimento nel registro delle misure e nel registro della contabilità, di voci di spese false e materiale non utilizzato (..) omettendo qualsiasi controllo sull'operato del direttore dei lavori, la mancata erogazione della tangente non avrebbe avuto alcuna incidenza causale sulla causazione del danno precedente alla prevista erogazione (par. 5.3 sent. 64/23); |  |
|  | -sui verbali degli interrogatori resi innanzi al P.M. da Luigi Martella e da alcuni suoi collaboratori e le trascrizioni delle intercettazioni (telefoniche ed ambientali) effettuate durante le indagini preliminari ivi comprese le annotazioni di somme di denaro messe in relazione ai SAL di determinati appalti nei fogli excel contenuti nelle pen drive sequestrate dagli inquirenti (par. 5.5. sent.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Alla luce di quanto sopra illustrato, il Fornaciari ha rilevato che il Collegio sia incorso in errore di fatto per avere considerato "come sussistente un fatto (cioè la dazione di danaro) totalmente inesistente perché mai concretizzatosi", come è provato dalle risultanze di causa, per cui ha escluso qualsiasi responsabilità a suo carico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | In ogni caso, sulla scorta della giurisprudenza contabile, in tema di danno da tangente, che ha escluso la responsabilità erariale in mancanza di pregiudizio (in termini di maggior costo o minore entrata per l'Amministrazione) nelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | ipotesi di somme percepite dai privati da parte del pubblico dipendente per             |  |
|  | atti contrari ai doveri di ufficio (cfr. Corte conti Lazio n. 56/2020), il              |  |
|  | Fornaciari ha escluso il verificarsi di tali circostanze stante la inconfutabile        |  |
|  | inesistenza della dazione di danaro.                                                    |  |
|  | 8.4. Infine, con riferimento al materiale probatorio raccolto in sede di                |  |
|  | indagini preliminari, il Fornaciari ha evidenziato <i>ad abundantiam</i> l'errore di    |  |
|  | fatto in cui è incorso il Collegio il quale, da un lato, ha riscontrato incertezze,     |  |
|  | imprecisioni e contraddizioni sulla circostanze riferite da taluni dichiaranti          |  |
|  | annullando la “chiamata di reità” nei confronti della maggior parte dei                 |  |
|  | convenuti, mentre ha ritenuto attendibili le circostanze riferite al Fornaciari         |  |
|  | di cui ha confermato la condanna per responsabilità amministrativa.                     |  |
|  | 9. Nelle conclusioni depositate il 31.7.2024, la P.G. ha insistito per la               |  |
|  | declaratoria di inammissibilità del ricorso sia per intempestività che per              |  |
|  | carenza dei presupposti dell'errore revocatorio, con condanna alle spese del            |  |
|  | grado.                                                                                  |  |
|  | 10. La P.G. ha ritenuto l'istanza odierna intempestiva rispetto al termine breve        |  |
|  | (60 gg ai sensi dell'art. 178 comma 1 c.g.c.) dalla precedente domanda di               |  |
|  | revocazione, depositata il 4.7.2023, in applicazione dei principi posti dall'art.       |  |
|  | 7 comma 2 c.g.c. che affermano la non proponibilità delle impugnazioni                  |  |
|  | dichiarate inammissibili , <i>“in relazione al favor per il consolidamento della</i>    |  |
|  | <i>decisione giudiziale e all'obiettivo di limitare nel tempo l'instabilità di un</i>   |  |
|  | <i>provvedimento emesso dall'autorità giurisdizionale”</i> (pag. 5).                    |  |
|  | In via subordinata, la P.G. ha eccepito l'inammissibilità della domanda per             |  |
|  | carenza degli estremi dell'errore di fatto stabiliti dall'art. 202 c. 1 lett. F) c.g.c. |  |
|  | e dall'art. 395 c.1 n. 4 c.p.c. , in quanto “il Collegio non ha mai considerato         |  |
|  | 6                                                                                       |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | come sussistente l'avvenuta dazione della somma, ma soltanto la sua                |  |
|  | accettazione” (pag. 28 sent. gravata).                                             |  |
|  | Invero, il motivo posto a base della domanda esula dai canoni dell'errore di       |  |
|  | fatto poiché anziché prospettare un errore di percezione, consistente nella        |  |
|  | supposizione di un accadimento esterno al processo, è strutturato come una         |  |
|  | critica alle valutazioni giuridiche compiute dal giudice d'appello, profili che    |  |
|  | non sono scrutinabili nella fase rescindente del giudizio di revocazione,          |  |
|  | tenuto conto degli effetti della sentenza penale di condanna n. 2696/2019,         |  |
|  | confermativa della sentenza n. 2072/2016 a carico del Fornaciari.                  |  |
|  | All'udienza del 20 settembre 2024 le parti ribadivano le considerazioni e le       |  |
|  | conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, posta in decisione.      |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                     |  |
|  | 1.Il ricorso è inammissibile.                                                      |  |
|  | 1.1.L'art. 202,c1 c.g.c. prevede l'impugnazione delle sentenze in grado di         |  |
|  | appello o in unico grado per revocazione per il motivo di cui alla lett.f)         |  |
|  | quando “ la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o     |  |
|  | documenti di causa ; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata       |  |
|  | sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa,         |  |
|  | oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è                 |  |
|  | positivamente stabilita ,e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto       |  |
|  | non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.       |  |
|  | 1.2.L' art. 203 , c 3 c.g.c. prevede : “Il deposito deve essere effettuato nei     |  |
|  | termini di cui all'art. 178”.                                                      |  |
|  | 1.3.L'art. 178, c. 1 c.g.c. prevede “Il termine per proporre....., la revocazione, |  |
|  | .....è di sessanta giorni. E' anche di sessanta giorni il termine per proporre     |  |
|  | 7                                                                                  |  |

|  |                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                    |  |
|  | la revocazione ....contro le sentenze delle sezioni di appello”; comma 4           |  |
|  | “Indipendentemente dalla notificazione della sentenza , fatto salvo il caso in     |  |
|  | cui la parte contumace abbia dimostrato non avere avuto conoscenza del             |  |
|  | processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità   |  |
|  | della notificazione degli atti di cui all’art. 93, ....la revocazione per i motivi |  |
|  | di cui all’art. 202, comma 1 lett.f) e g) devono essere proposti a pena di         |  |
|  | decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza” (comma                |  |
|  | parzialmente modificato dall’art. 6 c.3 lett.a) del D.L. n.44/2021 conv. in L.     |  |
|  | n.76/21).                                                                          |  |
|  | 2. Dagli atti di causa, risulta che avverso la sentenza di appello n. 64/23,       |  |
|  | pubblicata il 25 gennaio 2023, non notificata, è stato proposto ricorso per        |  |
|  | revocazione il 4 luglio 2023, notificato unitamente al DUF del 10 luglio 2023      |  |
|  | alla P.G., per l’udienza del 24 gennaio 2024 .                                     |  |
|  | Il relativo giudizio è stato definito con sentenza del 22 febbraio 2024 n. 77      |  |
|  | dichiarativa di inammissibilità per intempestività del ricorso, ai sensi dell’art. |  |
|  | 180, comma 1 c.g.c..                                                               |  |
|  | 2.1. Nelle more del primo giudizio, parte ricorrente, ha proposto in data 22       |  |
|  | gennaio 2024 una nuova domanda di revocazione della sentenza di appello,           |  |
|  | notificata alla P.G. il 19 giugno 2024 con pedissequo DFU per l’udienza 20         |  |
|  | settembre 2024 .                                                                   |  |
|  | 3. In sede di discussione orale, parte ricorrente ha sostenuto la tempestività     |  |
|  | del nuovo ricorso proposto entro il termine annuale decorrente dalla               |  |
|  | pubblicazione della sentenza in difetto della eseguita notificazione della         |  |
|  | stessa.                                                                            |  |
|  | 4.La questione da affrontare attiene all’ammissibilità della seconda               |  |
|  | 8                                                                                  |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | impugnazione proposta dal ricorrente per la revocazione della sentenza di       |  |
|  | appello per errore di fatto di cui all'art. 202 comma 1 lett. f) dopo la        |  |
|  | proposizione della istanza di revocazione dichiarata inammissibile da questa    |  |
|  | sezione di appello con sentenza n. 77/24 .                                      |  |
|  | 4.1. La questione involge il principio della consumazione dell'impugnazione     |  |
|  | che trova applicazione, indipendentemente dall'esistenza di specifiche          |  |
|  | disposizioni che lo prevedano, per tutti i mezzi ordinari di impugnazione, tra  |  |
|  | i quali la revocazione ordinaria per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 |  |
|  | c.p.c. , disposizione sulla quale è modellato l'istituto della revocazione      |  |
|  | disciplinato dall'art. 202 e segg. nel giudizio contabile.                      |  |
|  | 4.2. Detto principio generale trova applicazione anche alle impugnazioni        |  |
|  | previste nel giudizio contabile in forza dell'art. 7 c.g.c. .                   |  |
|  | 4.3. In base a tale principio non è consentito alla parte che abbia impugnato   |  |
|  | la sentenza per uno dei motivi indicati dalla legge, di proporre una nuova      |  |
|  | impugnazione, al fine non già di porre rimedio ad un vizio di quella            |  |
|  | precedente, ma di dedurre nuovi motivi di censura, così sottraendosi            |  |
|  | all'osservanza del termine a tal fine previsto.                                 |  |
|  | 4.4.Esso comporta tuttavia che fino a quando non interviene una declaratoria    |  |
|  | di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione,      |  |
|  | immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia       |  |
|  | tempestivo .                                                                    |  |
|  | 4.5. In tema di appello , l'art. 198 del c.g.c. (sulla falsariga dell'art. 358  |  |
|  | c.p.c.), prevede espressamente, per la consumazione del diritto                 |  |
|  | dell'appellante, una previa espressa pronuncia declaratoria di inammissibilità  |  |
|  | o di improcedibilità della precedente impugnazione.                             |  |
|  | 9                                                                               |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | In mancanza di tale declaratoria, è consentita la proposizione di una ulteriore impugnazione sempre che risulti tempestiva avuto riguardo al <i>termine breve</i> decorrente dalla notificazione della sentenza - ovvero in caso di mancata notificazione della pronuncia dalla data di proposizione della prima istanza di revocazione, che ai sensi dell'art. 326 comma 2 c.p.c., equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (C. conti, sez app. III 28.3.2008 n. 101; C. conti sez. app. II, 9.7.2008 n. 227; Cass. Sez. civ. 19.4.2010 n. 9625).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | 4.6. Tali principi possono trovare applicazione anche nel caso di specie, con riferimento alla seconda domanda di revocazione ordinaria proposta dall'interessato. Nel caso di specie, il ricorso de quo è stato proposto il 22.1.2024, in pendenza del primo giudizio di revocazione, ritenendo ancora sussistente la provvista del potere di impugnazione, non essendo concluso il primo giudizio, poi definito con l'adozione della pronuncia di inammissibilità (sent. 77/24 del 22.2.2024). Tuttavia il ricorso è intempestivo rispetto al termine breve (sei mesi ) decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, avvenuta il 4.7.2023, dal momento che detta notifica deve ritenersi equivalente alla notificazione della sentenza, quale atto avente analogo grado di certezza formale e legale (Cass. Civ. Sez. III,17.2.1997 n.1441; nello stesso senso, riguardo al ricorso per revocazione delle sentenze della S.C. ,Cass. Lav. 15.3.1995 n.2986). |  |
|  | Ciò in conformità del consolidato orientamento giurisprudenziale civile e contabile secondo cui nella ipotesi di riproposizione della azione impugnatoria, la tempestività della stessa, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, deve valutarsi rispetto al termine breve,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|  |                                                                                 |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                 |  |
|  | decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo     |  |
|  | essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (Cass.      |  |
|  | Civ. 4.6.2018 n. 14214; Cass. Civ. sez.III, 19.4.2010 n.9265; Cass. Sez. I      |  |
|  | 3.9.2014 n.18604; Cass. Sez. III, 23.5.2011 n.11308; Cass. Civ. Sez.            |  |
|  | III,3.3.2009 n.5053).                                                           |  |
|  | Alla luce delle considerazioni svolte, anche l'odierno ricorso è inammissibile  |  |
|  | per intempestività.                                                             |  |
|  | 5.Le spese di giudizio e di lite possono integralmente compensarsi tra le parti |  |
|  | avendo il Collegio definito la causa in base ad una questione pregiudiziale a   |  |
|  | mente dell'art. 31, comma 3 c.g.c..                                             |  |
|  | P.Q.M.                                                                          |  |
|  | LA CORTE DEI CONTI                                                              |  |
|  | SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO                                |  |
|  | definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso iscritto al n. 61308/         |  |
|  | inammissibile per intempestività. Compensa integralmente tra le parti le spese  |  |
|  | di giudizio e di lite della fase.                                               |  |
|  | Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.                        |  |
|  | Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2024            |  |
|  | L'ESTENSORE IL PRESIDENTE                                                       |  |
|  | Dott.ssa Anna BOMBINO Dott.ssa Giuseppina MAIO                                  |  |
|  | F. to digitalmente F. to digitalmente                                           |  |
|  |                                                                                 |  |
|  | Depositata il 14/10/2024                                                        |  |
|  | IL DIRIGENTE                                                                    |  |
|  | F. to digitalmente                                                              |  |
|  | 11                                                                              |  |

[illegible]